

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante 1 pozzo in Comune di Biella, assentita alla Società "E.N.I. SpA" con D.D. n° 964 del 01.09.2016. PRATICA PROVINCIALE: BIELLA3.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 964 del 01.09.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

di identificare come Richiedente la Società "E.N.I S.p.A - Divisione Refining & Marketing" con sede in Torino - Corso Vittorio Emanuele II - 3 - (Cod. fiscale: 00484960588). Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11.11.2013 dal Sig. Nalin Piero, legale rappresentante del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di poter assentire ai sensi del D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Richiedente, la concessione preferenziale per derivare 1,5 l/sec massimi e 0,0057 l/sec medi, da falda sotterranea freatica, per un volume complessivo annuo di 180 m<sup>3</sup>, a uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, mediante 1 pozzo in Comune di BIELLA, (fg. 67 - mappale n. 110), Strada Trossi SS 230 Km 1+175. Di accordare il rilascio della concessione dal 10.08.1999, data di entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999 n° 238 e per un ulteriore periodo di anni 15, successivi e continui, dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.689 di Rep. del 11 novembre 2013

ART. - 7 - CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertate interferenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

E' fatto obbligo di provvedere a intervalli di 5 anni a decorrere dal 2017 alla verifica della funzionalità dell'opera tramite videoispezione e prove di portata.

Il titolare terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché

infortuni o intrusioni (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN